

Allegato 2 b)

Lotto B

"Polizza / Capitolato"

TUTELA LEGALE

Contraente:

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

*Via Roma n.47
86100 Campobasso
Partita iva 00139600704*

DEFINIZIONI

Nel testo che segue devono intendersi per:

- **Assicurato** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- **Broker** La Assidea & Delta srl affidataria del servizio da parte dell'Ente
- **Contraente** La persona giuridica che stipula l'assicurazione
- **Condizioni di Assicurazione** Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale.
- **Dipendenti** Personale INAIL, non INAIL, collaboratori a progetto, lavoratori interinali, parasubordinati.
- **Franchigia** L'importo eventualmente pattuito a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
- **Scoperto** la percentuale del danno eventualmente pattuita a carico del contraente per ciascun sinistro.
- **Garanzia** La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
- **Indennizzo** La somma che la Società eroga all'assicurato in caso di sinistro.
- **Premio** La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società per la prestazione di garanzia.
- **Risarcimento** La somma che la Società eroga all'avente diritto in caso di sinistro.
- **Rischio** La possibilità che si verifichi l'evento dannoso.
- **Sinistro** Il verificarsi della controversia per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
- **Società** L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione.

**CONDIZIONI DI GARANZIA
DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
DI TUTELA GIUDIZIARIA**

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società, nella tutela dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione Contraente, di seguito denominata Amministrazione, assicura l'assistenza in sede processuale ai suoi Dipendenti ed Amministratori che si trovassero implicati, in conseguenza di atti, fatti e/o omissioni connessi all'espletamento del servizio, all'adempimento dei compiti d'ufficio o all'esecuzione del mandato, in procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa, in ogni stato e grado di giudizio. Inoltre si conviene che la Società assicura il rimborso delle spese di giudizio dovute dall'Assicurato all'avversario in caso di soccombenza.

La garanzia non sarà operante:

- se l'assicurato risulta perseguito in sede penale per reato doloso salvo il caso di sentenza definitiva di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo; restano esclusi tutti gli altri casi di estinzione del reato; la garanzia sarà operante per le spese del solo primo grado di giudizio;
- se l'Assicurato risulta perseguito per reato gravemente colposo, salvo il caso in cui sia assolto con sentenza passata in giudicato;
- se il fatto che ha dato origine al procedimento giudiziario non è strettamente connesso al servizio, alle mansioni ovvero alle competenze di mandato dell'assicurato;
- se sussiste conflitto di interessi tra il Contraente e l'Assicurato, ovvero tra l'Assicurato e la Società Assicuratrice.
- per le controversie di natura fiscale, tributaria e per quelle dovute ad inquinamento non accidentale dell'ambiente e non opererà nel caso di controversie tra Assicurati;
- per le controversie relative al recupero crediti.

Art. 2 Efficacia della garanzia - postuma

La Società assume a proprio carico gli oneri previsti dal presente contratto per i procedimenti inerenti atti, fatti e/o omissioni verificatisi durante il periodo di assicurazione e denunciati 24 (ventiquattro) mesi dalla scadenza del contratto. Si conviene tra le parti che, qualora il fatto si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima violazione della legge.

Inoltre la garanzia è operante per gli atti, fatti e/o omissioni accaduti nei 5 (cinque) anni antecedenti la stipula del contratto dei quali l'Assicurato abbia avuto formale notizia per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

Art. 3 Massimali

Il massimo indennizzo per sinistro è pari a € 25.000,00 (venticinquemila), elevato a € 50.000,00 (cinquantamila) in caso di corresponsabilità di più assicurati. Massimale annuo € 200.000,00.

Art. 4 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nonché per tutti gli Stati europei o extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo, sempreché il foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

Art. 5 Gestione della vertenza – Libera scelta del legale

La Società si impegna a svolgere ogni attività idonea a realizzare, entro i 60 giorni successivi alla denuncia del sinistro, una bonaria definizione della controversia.

Presentata alla Società la denuncia di sinistro, l'Assicurato non potrà dare corso, di propria iniziativa, a nessuna azione, né addivenire alla definizione delle vertenze senza la preventiva autorizzazione della Società, pena il rimborso di spese, competenze e onorari sostenuti dalla Società.

Trascorso tale termine senza che sia stato possibile pervenire alla definizione della vertenza, l'Assicurato, per l'ulteriore tutela dei suoi interessi e sempre che la controversia presenti possibilità di successo, ovvero sia necessaria una difesa penale, indicherà alla Società il nominativo di un Legale che risieda nel luogo ove ha sede l'ufficio Giudiziario competente alla controversia, al quale egli desidera che venga affidata la difesa. In mancanza di ciò, alla designazione del legale, provvederà la società.

L'incarico professionale al Legale indicato dall'Assicurato verrà conferito esclusivamente dalla Società e l'Assicurato rilascerà al suddetto Legale la necessaria procura.

La Società non è responsabile dell'operato dei Legali.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito favorevole di un procedimento civile o penale, l'Assicurato potrà provvedervi per proprio conto ed a proprio rischio, con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quelli in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa.

Art. 6 Documenti necessari alla prestazione della garanzia e oneri fiscali

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e documenti occorrenti e a regolarizzarli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 7 Liquidazione dei danni e delle spese

Nei casi di ottenuta liquidazione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitali e interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze e onorari sarà di esclusiva competenza della Società che le ha sostenute.

Rimarranno invece a carico dell'Assicurato le pene pecuniarie inflitte dal Giudice, le multe e le ammende, le spese di amministrazione e di giustizia penale, tutti gli oneri fiscali nonché le spese per la registrazione delle sentenze.

Art. 8 Costituzione del premio – Denuncia dei dati consuntivi

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando l'aliquota convenuta per il totale delle retribuzioni lorde erogate, per il periodo di assicurazione, al personale dipendente dell'Amministrazione, ed è costituito da una rata pagata anticipatamente, calcolata sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione stessa al perfezionamento del contratto come di seguito specificato:

- Preventivo delle retribuzioni lorde annualmente erogate: € 10.000.000,00=
- Tasso lordo convenuto:
- Premio lordo annuo:
- Di cui imposte:

e da una regolazione attiva, passiva o nulla da effettuarsi al termine del periodo di assicurazione, calcolata sui dati consuntivi.

Entro 90 giorni da ogni scadenza annuale, l'Ente deve fornire alla Società (per il tramite del Broker), i dati necessari per la regolazione del premio. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 100 giorni dalla data di ricezione dell'atto di regolazione del premio.

Qualora l'Ente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte e/o incomplete la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 9 Pagamento del premio – termini di rispetto

L'Ente pagherà alla Direzione della Società, ovvero all'agenzia a cui è assegnata la polizza, per il tramite del broker, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, il premio comprensivo di eventuali accessori e di imposte di assicurazione.

Le rate di premio successive alla prima saranno uguali al premio relativo all'annualità immediatamente precedente.

La prima rata di premio sarà versata entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto; le rate di premio successive alla prima saranno versate entro 100 (cento) giorni dalla rispettiva scadenza. Trascorso tale termine l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

In ogni caso, tenuto conto che il Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, verrà considerata come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'unità Operativa Economico Finanziaria del Contraente a condizione che:

- a) gli estremi dell'atto vengano trasmessi al Broker a mezzo lettera raccomandata, fax o mail;
- b) tale deliberazione sia fatta entro i termini previsti ai due precedenti commi.

Il pagamento delle somme (premi e franchigie) effettuato dall'Ente al Broker ed alla Società, oltreché l'impiego delle somme stesse, verrà effettuato in conformità con quanto stabilito con la Legge n.136 del 13.08.2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle norme previste dalla predetta Legge, da parte del Broker e della Società, comporterà la risoluzione immediata del contratto. È fatto salvo, nel caso, ogni altro diritto dell'Ente di ottenere il risarcimento del danno arrecato dall'anticipata risoluzione del contratto.

Art. 10 Procedure per la gestione dei sinistri - Osservazione del bilancio tecnico

Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

A. Adempimenti a carico dell'Amministrazione

1. I sinistri debbono essere denunciati dall'Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ne sia venuta a conoscenza.
2. La denuncia dovrà contenere tutte quelle indicazioni che consentano la più ampia comprensione della controversia.
3. Si richiamano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 5 e 6.
4. L'Amministrazione dovrà altresì far pervenire alla Società, nel termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento, eventuali documenti giudiziari (quali citazioni, avvisi di reato, atti processuali), comunicazioni di responsabilità e/o richieste di risarcimento.

B. Adempimenti a carico della Società - Osservazione del bilancio tecnico

E' fatto obbligo alla Società assicuratrice di redigere e inviare all'Ente, per il tramite del Broker, con cadenza trimestrale, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo, contenente l'aggiornamento delle pratiche non ancora definite, riportante le seguenti informazioni minime:

- Nr. del sinistro
- Data e luogo dell'atto, fatto e/o omissione;
- Data della notifica della controversia;
- Cognome e nome del dipendente coinvolto;
- Autorità giudiziaria competente;
- Importo liquidato e/o riservato e/o stimato
- Stato della pratica

Art. 11 Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni tra le parti contraenti debbono essere fatte tramite lettera raccomandata A.R., per il tramite del broker di cui al successivo art. 20.

E' tuttavia consentito l'uso del telefax o posta elettronica. Il ricevente dovrà dare riscontro di conferma via telefax o posta elettronica al mittente.

Art. 12 Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri

L'Amministrazione è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi relativi ai sinistri. Qualora si accerti che l'inadempienza è imputabile a colpa grave, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Nel caso poi che vi sia stata connivenza con i terzi danneggiati o ne siano state favorite le pretese, decadono i diritti del contratto.

Art. 13 Facoltà di recesso

Avvenuto il sinistro e fino al sessantesimo giorno della data del pagamento o del rifiuto di erogare l'indennizzo ambo le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R.

In tale evenienza, le garanzie prestate con il presente contratto rimarranno operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso.

Dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonchè ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 14 Rinuncia alla rivalsa

La Società dichiara di rinunciare a favore del Contraente, all'azione di rivalsa nei confronti degli assicurati di cui al precedente art. 1.

Art. 15 Tasse – Imposte

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 16 Durata del contratto

Il contratto ha decorrenza alle ore 24:00 del 30.06.2011 e scadenza contrattuale alle ore 24:00 del 31.12.2012, quand'esso cesserà, a meno di eventuali proroghe convenute durante il periodo di differimento, senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

All'Amministrazione competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate alla data di scadenza.

E' comunque facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia, mediante raccomandata A.R. inviata all'altra parte almeno 120 giorni prima della data di scadenza interessata.

Inoltre la Società si impegna, su richiesta del contraente a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte di un pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo dovrà essere corrisposto entro 100 giorni dalla data di decorrenza della polizza.

Art. 17 Riferimento al Codice Civile – Foro Competente

Per tutto quanto non risulti qui espressamente pattuito, vale unicamente ciò che in materia dispone il Codice Civile.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Amministrazione.

Art. 18 Buona Fede

L'omissione da parte dell'Amministrazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Amministrazione all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 19 Coassicurazione e Delega

In funzione degli esiti della relativa procedura l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione
1.	Coassicuratrice Delegataria	
2.	Coassicuratrice	
3.	Coassicuratrice	

In tal caso:

- Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, per il tramite del broker di cui al successivo art. 20, per mezzo della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
- La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.

- c) Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.
- d) La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Amministrazione in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.
- e) La Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

Art. 20 Gestione del contratto

L'Ente Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio all'Assidea & Delta srl, Piazza Vittorio Emanuele, nr. 23 86100 Campobasso (Telefono 0874 484580, Telefax 0874 484114) email: info.campobasso@assideadelta.it

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente alla Società l'esito dell'aggiudicazione definitiva della prossima procedura di gara per il servizio di brokeraggio, pertanto, da quella si intenderà valida la clausola di passaggio.

Ad ogni effetto di legge, le parti riconoscono al Broker all'uopo designato, iscritto alla sezione B del Registro degli Intermediari assicurativi, il ruolo di cui al D.lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e l'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzione.

L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutte le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per tramite del suddetto Broker.

L'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, nella misura dell'aliquota provvigionale del 12% (dodici per cento).

Art. 21 Consenso al trattamento dei dati personali

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti dell' art. 1341 del codice civile la Società e l'Amministrazione dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 9 Pagamento del premio e termini di rispetto
- Art. 10 Procedure per la gestione dei sinistri - Osservazione del bilancio tecnico
- Art. 13 Facoltà di recesso
- Art. 18 Buona fede
- Art. 19 Coassicurazione e Delega
- Art. 20 Gestione del Contratto

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
